Sent Cass IV Sez Pen n. 31863_2019

Rif.ti SENTENZA
Sent Cassazione Penale n. 31863 del 18 luglio 2019

(1)

QUESTIONI TRATTATE

- posizione di garanzia del preposto (art. 19 D.Lgs. 81/08)
- portata esimente della condotta del lavoratore

(2)

ESPOSIZIONE DEI FATTI

- caduta di lavoratore impegnato in lavoro di installazione cartello in quota con attrezzature di sollevamento inappropriate (carrello elevatore);
- infortunio con lesioni al capo

RESPONSABILITA' CONTESTATE

- mancato esercizio della dovuta sorveglianza da parte di n. 2 Preposti sulle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa del dipendente infortunato, in violazione dell'art. 19 D.Lgs. 81/2008;
- mancato accertamento che la persona offesa operasse nel rispetto delle procedure antinfortunistichee che utilizzasse gli strumenti messi a sua disposizione dall'Azienda

GIUDIZIO DI I GRADO (Tribunale) (giudice di merito)

condanna

- condanna alla pena 1 anno reclusione nei confronti dei 2 imputati Preposti per reato di lesioni colpose in cooperazione (art. 590 c.p., art. 41 comma 3 c.p.)
- mancato esercizio della dovuta sorveglianza sulle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa del dipendente in violazione art. 19 D.Lgs. 81/08

ricorso

GIUDIZIO DI II GRADO (Corte d'Appello o Corte Territoriale) (giudice di merito)

rigetto del ricorso e conferma condanna di I grado

stesse motivazioni sentenza di I grado

ricorso

MOTIVI DEL RICORSO
per motivazione carente, contraddittoria e palesemente illogica

1.) - per 1° imputato (Resp. Produzione) contestata posizione di garanzia dovuta come Preposto nei confronti dell'infortunato, circoscritta ai soli lavoratori di reparto che da lui dipendevano rispetto ai quali era stato formalmente investito di poteri di sovraordinazione e controllo;
- per 2° imputato richiamato ruolo di Project Manager con compiti di predisposizione di specifiche istruzioni operative e svolgimento corsi a favore dei dipendenti, in qualità di formatore;
- il lavoratore infortunato era autorizzato dalla Direzione a svolgere lavori piccola manutenzione anche fuori dal reparto di produzione in condizioni di relativa autonomia

2.) condotta abnorme ed imprevedibile posta in essere dalla parte offesa nello svolgimento dell'attività di manutenzione a cui era stato adibito, utilizzando in modo improprio una cesta per farsi sollevare, contrariamente a quanto precisato nelle direttive aziendali consolidate e appreso in occasione dei corsi di formazione.

GIUDIZIO DI III GRADO (Corte di Cassazione o Suprema Corte) (giudice di legittimità)

rigetto del ricorso e conferma della condanna di II grado

MOTIVAZIONI DELLA CONDANNA

1.) La relativa autonomia funzionale del lavoratore non fa venir meno la posizione di lavoratore subordinato della persona offesa, né, tantomeno, la posizione di garanzia dei preposti; rapporto di subordinazione evidenziato dall'impiego di attrezzature datoriali sul luogo di lavoro, l'esecuzione di mansioni e processi tipici delle attività aziendali, la presenza di direttive datoriali e istruzioni di esecuzione specifiche;

2.) non rilevati aspetti di ECCEZIONALITA', ABNORMITA' ed ESORBITANZA nella condotta della persona offesa;
- CONDOTTA ABNORME da intendersi solo come condotta del lavoratore che si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione della misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro e sia assolutamente estranea al processo produttivo o alle mansioni che gli siano state affidate;
- la condotta colposa del lavoratore infortunato non esime i preposti da responsabilità di controllo e non può assurgere a causa sopravvenuta, da sola sufficiente a produrre l'evento